

Legge regionale 09 marzo 2001 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

Art. 2

(Atto aziendale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con atto di indirizzo e coordinamento, stabilisce i principi e i criteri per l'adozione, da parte delle Aziende sanitarie regionali, dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 168/2000.